

**Verbale di Assemblea straordinaria n. 01 del 2023 dell'Associazione
"Ubuntu - Nuove Generazioni Italiane"**

Il giorno 17 del mese di dicembre dell'anno 2023, alle ore 16:30, il Punto Famiglia Acli Salerno, Corso Giuseppe Garibaldi, 142, 84123 Salerno, si è riunita l'Assemblea straordinaria dell'associazione su indicata.

Sono presenti personalmente o per delega scritta n.7 soci, come da foglio firme allegato al presente verbale. Presiede l'Assemblea dei soci la Sig.ra **Bahia LAHBOUB**, la quale nomina come Segretario/a della riunione il/la Sig./Sig.ra **Dorra RAFRAFI** con funzione di estensore del verbale assembleare. La Presidente, constatata la regolarità della convocazione dell'Assemblea in sessione straordinaria e rilevato che il numero dei soci, presenti personalmente o per delega, è superiore ai $\frac{3}{4}$ (tre/quarti) dei soci, la dichiara validamente costituita. Successivamente rende edotti i presenti delle questioni poste all'ordine del giorno, apre la discussione e invita a deliberare, consentendo a ciascun socio di intervenire, sul seguente ordine del giorno:

1. Adeguamento dello statuto associativo ai sensi e per gli effetti del Codice del Terzo Settore (Decreto Legislativo n. 117/2017);
2. Varie ed eventuali

Passando alla trattazione dell'ordine del giorno "Adeguamento dello statuto associativo ai sensi e per gli effetti del Codice del Terzo Settore", la Presidente informa i presenti che occorre adeguare lo statuto alla riforma del quadro normativo di riferimento, valutato che l'Associazione già svolge esclusivamente attività di interesse generale ricomprese dall'art. 5 del Codice del Terzo Settore e verificata la volontà da parte dell'assemblea dei soci di rispettare e conformarsi ai requisiti organizzativi e di struttura previsti dal Codice del Terzo Settore. Nel dettaglio, il nuovo Statuto dell'Associazione si conforma alle disposizioni generali del Codice del Terzo Settore (artt. 1-3); alla disciplina generale degli enti del terzo settore (artt. 4-16), alle disposizioni relative all'attività di volontariato ed alla figura del volontario (artt. 17-19), alla disciplina sulle associazioni del terzo settore (artt. 20-31 e art. 87), alla disciplina specifica relativa alle associazioni di promozione sociale (artt. 35 e 36) nonché all'art. 47, relativo alle modalità di iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore; agli artt. 55 e 56, relativi ai rapporti con gli enti pubblici; alla normativa fiscale prevista dal Titolo X del Codice del Terzo Settore in quanto applicabile. Dall'adeguamento dell'oggetto sociale e della struttura organizzativa al Codice del Terzo Settore, discende l'applicazione della normativa di favore prevista dal Codice a favore degli Enti del Terzo Settore e delle Organizzazioni di Volontariato. A titolo esemplificativo, si ricordano di seguito le principali:

- a) previsione di particolari modalità di rapporto con gli enti pubblici previsti dal Titolo VII del Codice del Terzo Settore
- b) possibilità di accesso al credito agevolato, nelle forme e nei limiti previsti dall'art. 67 del Codice del Terzo Settore;
- c) fruizione del privilegio sui crediti previsto dall'art. 68 del Codice del Terzo Settore
- d) fruizione degli altri strumenti di promozione previsti dal Capo III del Titolo VIII del Codice del Terzo Settore (in particolare, sono immediatamente applicabili:
 - I. art.70, comma 2: Gli enti del Terzo settore, in occasione di particolari eventi o manifestazioni, possono, soltanto per il periodo di svolgimento delle predette manifestazioni e per i locali o gli spazi cui si riferiscono, somministrare alimenti e bevande, previa segnalazione certificata di inizio attività e comunicazione ai sensi dell'articolo 6 del Regolamento (CE) n. 852/2004, in deroga al possesso dei requisiti di cui all'articolo 71 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59.
 - II. art. 71, comma 1: Le sedi degli enti del Terzo settore e i locali in cui si svolgono le relative attività istituzionali, purché non di tipo produttivo, sono compatibili con tutte le destinazioni d'uso omogenee previste dal decreto del Ministero dei lavori pubblici 2 aprile 1968 n. 1444 e simili, indipendentemente dalla destinazione urbanistica)
- e) possibilità di accesso alle risorse finanziarie ed alle forme di finanza sociale previste, rispettivamente, dal Capo IV del Titolo VIII e dal Titolo IX del Codice del Terzo Settore, nelle forme e nei limiti ivi indicati;
- f) accesso al regime fiscale proprio degli enti del terzo settore.

Successivamente il Presidente dà lettura della proposta dello statuto dell'Associazione articolo per articolo, comprendente n. 94 articoli. Al termine della lettura di ogni singolo articolo, l'Assemblea è chiamata alla discussione e alla modifica, se necessaria. A conclusione della lettura di tutti gli articoli, viene posto in votazione palese lo Statuto prima nella sua integrità.



FOGLIO FIRME PRESENTI

[illegible]

AGENZIA DELLE ENTRATE
D.P. SALERNO Ufficio Territoriale di Salerno
Eseguita Registrazione Serie III
Al n. 98 del 15/01/2024
per l'importo di € 200,00
Salerno, li 15/01/2024



STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE "Ubuntu - Nuove generazioni italiane"

Art. 1 Costituzione, denominazione, sede e durata

È costituita, ai sensi del Codice civile e del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (di seguito indicato come "Codice del Terzo settore" o "CTS") e successive modifiche, l'associazione denominata "Ubuntu - Nuove generazioni italiane", di seguito indicata anche come "Associazione".

Una volta acquisita la qualifica di associazione di promozione sociale ai sensi di legge, alla denominazione verrà aggiunto l'acronimo APS senza che ciò comporti modifiche del presente atto. La denominazione dell'Associazione diventerà quindi "Ubuntu - Nuove generazioni italiane APS" oppure "Ubuntu - Nuove generazioni italiane Associazione di Promozione Sociale" e dovrà, da quel momento e fintanto che i requisiti sussisteranno, utilizzare l'indicazione di "Associazione di Promozione Sociale" o l'acronimo "APS" negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

L'associazione ha sede legale in Salerno alla Via Trento n. 127 - cap 84129. Il trasferimento della sede all'interno del comune non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

L'Associazione potrà istituire sezioni o sedi secondarie, in Italia e all'estero.

L'associazione ha durata illimitata.

Il Consiglio direttivo delibera l'eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

Art. 2 Scopo, finalità e attività

L'Associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento, primariamente in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi di una o più delle seguenti attività di interesse generale, di cui all'art. 5 del Codice del Terzo settore, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati. L'associazione si propone di elaborare, promuovere, realizzare progetti di solidarietà sociale rivolgendosi alle comunità straniere e italiana al fine di favorire rapporti di amicizia ed interazione sociale. Ubuntu - Nuove generazioni italiane studia e promuove il valore e il rispetto della diversità culturale lavorando su temi quali l'intercultura, l'educazione, lo sport, il dialogo interreligioso, provando ad elaborare un modello migliore di coesione e convivenza per e con le nuove generazioni italiane.

Spirito e prassi dell'associazione trovano origine nei principi della Costituzione italiana e si fondano sul pieno rispetto della dimensione umana, culturale e spirituale della persona a prescindere da nazionalità, religione e sesso.

Più specificamente l'associazione intende operare nelle seguenti attività di interesse generale:

Interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni (di cui all'art. 5 del Decreto Legislativo n. 117/2017 e sue successive modifiche ed integrazioni - comma 1 - lettera a).

- Intervenire in tutte le situazioni di disagio al fine di prevenire ogni situazione di emarginazione ed isolamento e di garantire una vita dignitosa a tutti creando benessere al singolo e all'intera comunità.

Prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni (di cui all'art. 5 del Decreto Legislativo n. 117/2017 e sue successive modifiche ed integrazioni - comma 1 - lettera c).

- Intervenire e operare per garantire il diritto alla cura a tutti gli immigrati, compresi quelli irregolari, come sancito dalla Costituzione italiana, attraverso incontri, redazione di materiale divulgativo, organizzazione di servizi di unità di strada e ogni altra attività che sia coerente con questo scopo.
- Facilitare l'accesso alla cura a tutti quei migranti che hanno difficoltà sociali, economiche, fisiche e psichiche, costruendo una rete di medici volontari, organizzando ambulatori sociali, promuovendo screening e ogni altra attività di prevenzione sanitaria.

Ricerca scientifica di particolare interesse sociale (di cui all'art. 5 del Decreto Legislativo n. 117/2017 e sue successive modifiche ed integrazioni - comma 1 - lettera h)

- Incentivare e sostenere le attività di ricerca che hanno come destinatari le persone immigrate, in particolar modo quelle che focalizzano l'attenzione sui processi di integrazione degli stessi e sul loro stato di benessere sociale, economico e fisico sul territorio italiano.

Organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del

volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo (di cui all'art. 5 del Decreto Legislativo n. 117/2017 e sue successive modifiche ed integrazioni - comma 1 - lettera i).

- Promuovere qualsivoglia attività culturale finalizzata alla conoscenza e all'interscambio tra culture diverse affermando il concetto di pluralità come elemento di unione e non come esaltazione delle differenze;
- Realizzare progetti di orientamento al volontariato a favore di adolescenti, giovani e adulti attraverso laboratori e attività didattiche. Sviluppare il senso della solidarietà, educare le persone ad essere cittadini responsabili riconoscendo nell'ambiente dove vivono il luogo del quale aver cura e nelle persone che hanno intorno l'opportunità di costruire relazioni significative, legami di prossimità e di mutualità, è una priorità per l'associazione;
- Organizzare campagne di sensibilizzazione sui temi di interesse generale enunciati e descritti nel presente articolo.
- Realizzare video, materiale promozionale, tutorial, programmi radiofonici e televisivi, ecc ... sulle attività e sui temi di interesse generale svolti dall'associazione e descritti nel presente articolo, anche attraverso l'utilizzo del web;
- Organizzare convegni, eventi, seminari, mostre, festival, rassegne, testimonianze e ogni altra attività pubblica con oggetto le attività di interesse generale svolte dall'associazione ed elencate e descritte nel presente articolo.

Formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa (di cui all'art. 5 del Decreto Legislativo n. 117/2017 e sue successive modifiche ed integrazioni - comma 1 - lettera l).

- Realizzare progetti finalizzati ad abbattere le barriere linguistiche e culturali, in particolar modo all'interno delle scuole di ogni ordine e grado, attraverso attività di mediazione culturale e l'organizzazione di laboratori multiculturali su temi quali, ad esempio, l'inclusione, la cittadinanza attiva, il vivere in maniera responsabile all'interno della comunità di appartenenza. Il tutto ha come obiettivo ulteriore quello di contrastare la povertà educativa e la dispersione scolastica che, nel caso dei migranti è spesso generata dalle barriere linguistiche e culturali, e prevenire, di conserva, fenomeni di discriminazione, di avvicinamento alla criminalità e a pratiche delinquenziali e violente. Tutte queste attività devono agevolare la crescita dei destinatari attraverso la proposizione di percorsi di relazione con sé stessi e con gli altri all'interno di un gruppo, anche per sperimentare, sviluppare e far fiorire liberamente capacità, talenti e aspirazioni;
- Organizzare attività di studio assistito al fine di facilitare la partecipazione attiva dei minori migranti ai percorsi scolastici.

Alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi (di cui all'art. 5 del Decreto Legislativo n. 117/2017 e sue successive modifiche ed integrazioni - comma 1 - lettera q)

- Organizzare progetti finalizzati a ridurre il disagio abitativo di individui e nuclei familiari di migranti che sono in condizioni di svantaggio e che non sono in grado di accedere alla locazione di alloggi nel libero mercato, anche al fine di combattere le filiere di sfruttamento legate alla compravendita di certificati di residenza e dichiarazioni di ospitalità.

Accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti (di cui all'art. 5 del Decreto Legislativo n. 117/2017 e sue successive modifiche ed integrazioni - comma 1 - lettera r).

- Promuovere ed organizzare corsi di alfabetizzazione a favore degli immigrati, al fine di favorire il processo di inclusione all'interno della comunità;
- Organizzare e gestire luoghi di prima e seconda accoglienza, anche temporanea, a favore di persone immigrate;
- Organizzare e gestire sportelli per il sostegno alle persone immigrate per il disbrigo di pratiche burocratiche, l'orientamento ai servizi sociali e sanitari presenti sul territorio e per la ricerca di occupazione, al fine di garantire pari dignità e uguali opportunità per tutti;
- Costruire percorsi di narrazione della cultura nella sua accezione plurale e dinamica, al fine di favorire una riflessione, consapevole e diffusa, sull'idea di diritti, di accesso alla cultura, di cittadinanza, di coesione sociale e organizzare una forma di società più inclusiva e multiculturale che possa unire e contaminare la cultura locale con altre culture di paesi lontani e facilitare percorsi seri e concreti di integrazione dei migranti;
- Organizzare feste, meetings e ogni altra forma di incontro pubblico finalizzati a mettere in atto azioni concrete di integrazione sociale a favore dei migranti.

Organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche (di cui all'art. 5 del Decreto Legislativo n. 117/2017 e sue successive modifiche ed integrazioni - comma 1 - lettera t).

- Promuovere lo sport come elemento fondamentale di benessere psico-fisico individuale e collettivo che possa migliorare la percezione di sé, incrementare l'energia e l'entusiasmo durante lo svolgimento delle attività di tutti i giorni, migliorare lo stato di prontezza mentale, aumentare il piacere per l'esercizio fisico e il buon umore e diminuire lo stato depressivo, avere una maggiore fiducia in sé stessi;
- Incentivare la pratica sportiva come strumento educativo (ai valori che lo sport porta con sé), di integrazione e di socializzazione, soprattutto per chi vive un disagio sociale ed economico anche al fine di prevenire situazioni di isolamento ed emarginazione;
- Organizzare competizioni sportive amatoriali, ecc... che possano avvicinare le persone alla pratica sportiva e che aiutano l'intera comunità a condividere momenti collettivi leggeri e divertenti.

Beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a

sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo (di cui all'art. 5 del Decreto Legislativo n. 117/2017 e sue successive modifiche ed integrazioni - comma 1 - lettera u).

- Organizzare banchi alimentari, raccolte e donazioni di indumenti, beni mobili e di ogni altro bene di prima necessità;
- Sostenere economicamente persone e/o famiglie in gravi stati di necessità.

Promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata (di cui all'art. 5 del Decreto Legislativo n. 117/2017 e sue successive modifiche ed integrazioni - comma 1 - lettera v).

- Sensibilizzare e difendere i valori dell'uguaglianza tra i cittadini, della libertà politica e religiosa, della democrazia, dell'integrazione e del pluralismo etnico e di genere, e soprattutto, del ripudio della guerra e di ogni forma di intolleranza sociale e di razzismo;
- Promuovere la cultura del rispetto e della valorizzazione delle differenze, della tolleranza tra le culture, della pace e della convivenza civile.

Promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (art. 5 del Decreto Legislativo n. 117/2017 - lettera w)

- Azioni di tutela, anche legale; costituzione come parte civile ai sensi dell'art. 91 c.p.p. per tutti quei reati che ledano gli interessi generali enumerati nel presente statuto nonché tutti gli interessi meritevoli di tutela dei destinatari dell'attività dell'associazione;
- Campagne di sensibilizzazione; attività di informazione ed educazione finalizzate all'abbattimento di tutte le forme di pregiudizio e di mancato riconoscimento delle culture altre.

Riqualficazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata (di cui all'art. 5 del Decreto Legislativo n. 117/2017 e sue successive modifiche ed integrazioni - comma 1 - lettera z).

- Recupero, ripristino, riammodernamento e gestione di beni pubblici e/o confiscati alla criminalità organizzata da utilizzare per le attività associative e da mettere a disposizione, in modo gratuito, anche all'intera comunità per iniziative di interesse generale.

Per l'attuazione delle attività sopra elencate, l'associazione si avvarrà in modo prevalente dell'apporto dei suoi volontari e, solo, nell'eventualità che specifiche attività non possano essere realizzate senza avvalersi di lavoro dipendente o autonomo, essa potrà riconoscere prestazioni retribuite, anche a carattere continuativo, a risorse umane individuate anche tra i propri associati. In ogni caso l'attività retribuita dovrà sempre assumere un carattere minoritario e residuale rispetto a quella volontaria e mantenersi nei limiti indicati nel successivo art. 22 del presente statuto.

Per l'attività di interesse generale prestata l'associazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate.

L'Associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del Terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione sarà successivamente operata da parte del Consiglio direttivo.

L'Associazione può esercitare, a norma dell'art. 7 del Codice del Terzo settore, anche attività di raccolta fondi - attraverso l'accettazione di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

Art. 3 Soci

Lo status di socio ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi previsti dall'art. 7. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

I diritti di partecipazione all'associazione non sono trasferibili. Le somme versate a titolo di quota associativa non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili. Gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere all'associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.

Possono aderire all'associazione persone fisiche e persone giuridiche (enti del Terzo settore o senza scopo di lucro) che condividono le finalità della stessa e che intendono partecipare alle attività dell'associazione portando interessi omogenei con le loro competenze e conoscenze, a condizione che il numero delle persone giuridiche non sia superiore al cinquanta per cento del numero delle associazioni di promozione sociale.

Possono aderire all'associazione anche soci minorenni, previa richiesta sottoscritta anche da chi esercita la potestà genitoriale. Essi partecipano alla vita associativa sotto il coordinamento e la rappresentanza di

associati adulti. I soci minorenni non godono del diritto di elettorato passivo, mentre il diritto di elettorato attivo è attribuito agli esercenti la potestà genitoriale del minore. Il Consiglio Direttivo può limitare la partecipazione dei minori a specifiche attività e iniziative svolte dall'associazione, nell'interesse e a tutela del minore stesso.

Il numero dei soci è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dal CTS.

Art. 4 Diritti dei soci

I soci si suddividono in fondatori (coloro che hanno sottoscritto l'atto costitutivo), ordinari (persone fisiche e giuridiche che partecipano attivamente alla vita associativa), sostenitori (persone fisiche e giuridiche che sostengono l'associazione attraverso un sostegno economico e/o in altre attività di supporto), benemeriti (persone che si sono contraddistinte per particolari attività a favore dell'associazione. Lo status di benemerito viene deliberato dall'Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo).

Tutti hanno il diritto di:

- Essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
- Frequentare i locali dell'associazione;
- Partecipare alle assemblee, a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'associazione;
- Concorrere all'elaborazione ed approvare il programma di attività;

I soci fondatori e ordinari hanno diritto di:

- Voto nelle adunanze degli organi sociali, purché iscritto nel libro soci da almeno tre mesi;
- Eleggere gli organi associativi e di essere eletti negli stessi;
- Prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione dei bilanci e consultare i libri sociali;
- Essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate;

Le modalità e procedure per l'esercizio di tali diritti saranno eventualmente stabilite da Regolamenti generali e/o dalle delibere del Consiglio direttivo.

Art. 5 Obblighi dei soci

I soci hanno l'obbligo di:

- Rispettare il presente Statuto e gli eventuali regolamenti interni;
- Tenere un comportamento conforme alle finalità perseguite dall'Associazione;
- Svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale e spontaneo senza fini di lucro, anche indiretto;
- Versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall'Assemblea.

Art. 6 Adesione

La richiesta di adesione va indirizzata al Consiglio direttivo utilizzando un apposito modulo, e deve contenere la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi, oltre all'autorizzazione relativa alla privacy e al trattamento dei dati personali.

Il Consiglio direttivo delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte, entro 60 giorni.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura del Consiglio direttivo, nel libro degli associati.

Il Consiglio direttivo deve motivare contestualmente la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati entro dieci giorni.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta, chi l'ha proposta può, entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sulla domanda si pronunci l'Organo di garanzia o, in mancanza, l'Organo di controllo, o, mancando anche questo, l'assemblea dei soci nella prima riunione utile.

Art. 7 Perdita della qualifica di socio

La qualifica di socio si perde per morte (o scioglimento, se persona giuridica), recesso o esclusione.

Il socio che contravviene gravemente agli obblighi previsti dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, oppure arreca danni materiali o morali all'associazione può essere escluso dall'associazione con deliberazione dell'assemblea approvata con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all'associato che potrà presentare, per iscritto, le proprie controdeduzioni all'Organo di garanzia o, in mancanza, all'Organo di controllo, o, mancando anche questo, all'Assemblea dei soci che deve essere appositamente convocata entro 30 giorni dal ricorso.

Il socio può sempre recedere dall'associazione.

Chi intende recedere dall'associazione deve comunicare in forma scritta la sua decisione al Consiglio direttivo.

La qualifica di socio si perde anche qualora non sia stata pagata la quota sociale nei termini stabiliti dal Consiglio direttivo.

Il socio escluso può, entro 30 giorni dalla ricezione della comunicazione, impugnare la deliberazione di esclusione ricorrendo all'Organo di garanzia o, in mancanza, all'Organo di controllo, o, mancando anche questo, all'Assemblea dei soci che deve essere appositamente convocata entro 30 giorni dal ricorso.

Art. 8 Organi sociali

1. Sono organi dell'Associazione:

- L'Assemblea dei soci;
- Il Consiglio direttivo;
- Il Presidente;
- Il Collegio dei garanti (organo facoltativo);
- L'Organo di controllo (organo facoltativo), che va obbligatoriamente nominato al verificarsi delle condizioni di cui all'art. 30 del Codice del terzo settore;
- L'Organo di revisione/ Revisore dei Conti (organo facoltativo), che va obbligatoriamente nominato al verificarsi delle condizioni di cui all'art. 31 del Codice del terzo settore.

2. Ai componenti degli organi sociali, ad eccezione dei membri dell'organo di controllo che siano in possesso dei requisiti di cui all'art. 2397, comma 2, del Codice civile, non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

3. L'elezione degli organi dell'Associazione non può in alcun modo essere vincolata o limitata, ed è informata a criteri di massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo.

4. La durata degli organi sociali è di cinque (5) anni.

5. I componenti degli organi sociali che subentrano nel corso del quinquennio, terminano il loro mandato allo scadere della carica dell'organo nel quale sono subentrati.

Art. 9 Assemblea dei soci

1. L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione ed è composta da tutti i soci iscritti da almeno tre mesi in regola con il versamento della quota associativa e le eventuali altre procedure previste per le adesioni ed i rinnovi.

Delibera su tutte le attività dell'associazione, in particolare:

- Nomina e revoca il Presidente, il Vicepresidente e i componenti degli altri organi sociali;
- Nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- Approva i bilanci;
- Delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- Delibera sull'esclusione degli associati: delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- Approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- Delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- Delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

2. Ciascun socio ha diritto, direttamente o per delega, ad un voto.

3. Ogni socio può intervenire personalmente in Assemblea o può farsi rappresentare da un altro socio mediante delega, la quale deve essere scritta e firmata e deve contenere l'indicazione del delegante e del delegato. Ogni socio può rappresentare sino ad un massimo di due associati.

Alle sedute dell'Assemblea possono partecipare, senza diritto di voto, i componenti degli altri organi sociali.

4. L'Assemblea è convocata dal Presidente dell'Associazione almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio e può essere, inoltre, convocata:
- ogni volta che il Presidente ne ravveda la necessità;
 - su richiesta motivata della maggioranza dei membri del Consiglio direttivo;
 - su richiesta motivata ed indirizzata al Consiglio direttivo da almeno 1/5 (un quinto) dei soci.
- Nei casi previsti dalle lettere b) e c) il Presidente deve provvedere immediatamente alla convocazione dell'assemblea che deve svolgersi entro 30 giorni dalla data della richiesta.

5. L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà dei soci in regola con il pagamento delle quote sociali, in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti.

L'Assemblea delibera a maggioranza di voti. Nelle deliberazioni che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto.

Per modificare lo Statuto occorre la presenza, sia in prima che in seconda convocazione, di almeno i due/terzi dei soci aventi diritto e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per le deliberazioni riguardanti lo scioglimento, la devoluzione del patrimonio, la trasformazione, la fusione, la scissione occorre il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci aventi diritto.

Art. 10 Consiglio direttivo

1. Il Consiglio direttivo è l'organo di amministrazione dell'Associazione, opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi, revocato con motivazione.

È formato da un numero di componenti, compreso tra tre e nove, nominati dall'Assemblea per la durata di cinque anni e rieleggibili nei limiti previsti dall'art. 8, comma 4, del presente statuto.

L'Assemblea convocata per la nomina del Consiglio direttivo indica anche il numero dei componenti.

Tutti gli amministratori sono scelti tra le persone fisiche associate ovvero indicate, tra i propri associati, dagli enti associati: si applica l'art. 2382 Codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza.

2. Il Consiglio direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti.

Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti. Non sono ammesse deleghe.

3. Rientra nella sfera di competenza del Consiglio direttivo tutto quanto non sia per Legge o per Statuto di pertinenza esclusiva dell'Assemblea o di altri organi associativi.

In particolare, e tra gli altri, sono compiti di questo organo:

- Eseguire le deliberazioni dell'Assemblea;
- Eleggere il Presidente e il vicepresidente dell'Associazione;
- Formulare i programmi di attività associativa sulla base delle linee approvate dall'Assemblea;
- Predisporre il Bilancio di esercizio e l'eventuale Bilancio sociale nei casi e con le modalità previste al raggiungimento delle soglie previste nell'art. 14 del CTS;
- Predisporre tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio;
- Deliberare l'ammissione degli associati; deliberare le azioni disciplinari nei confronti degli associati;
- Stipulare tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative;
- Durare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell'associazione o ad essa affidati;

4. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

5. Il Consiglio direttivo può nominare un segretario tra i soci il quale coadiuverà il Presidente ed avrà i seguenti compiti:

- Tenuta ed aggiornamento dei registri degli aderenti;
- Disbrigo della corrispondenza ordinaria e di quella elettronica mediante la custodia e gestione delle

password della posta elettronica e della PEC;

- Redazione e conservazione dei verbali della riunione dell'Assemblea e del Comitato Direttivo.

Art. 11 Presidente

Il Presidente rappresenta legalmente l'associazione - nei rapporti interni ed in quelli esterni, nei confronti di terzi ed in giudizio - e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno. E' eletto dall'Assemblea tra i soci, a maggioranza dei presenti, contestualmente al Consiglio direttivo.

Dura in carica per lo stesso periodo di tempo durante il quale è in carica il Consiglio direttivo e cessa il proprio mandato per scadenza, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca, per gravi motivi, decisa dall'Assemblea dei soci.

La decadenza del Presidente comporta la decadenza dell'intero Consiglio direttivo.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato del Consiglio direttivo, il Presidente convoca l'Assemblea per il rinnovo degli organi sociali.

Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio direttivo, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo a questi in merito all'attività compiuta.

In caso di necessità e di urgenza, può assumere nell'interesse dell'Associazione tutti i provvedimenti di competenza propria del Consiglio direttivo, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione utile successiva all'assunzione dei medesimi.

Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta quest'ultimo sia impossibilitato all'esercizio delle proprie funzioni.

Art. 12 Collegio dei garanti

L'Assemblea può stabilire di eleggere il Collegio dei garanti, organo facoltativo (composto da tre o cinque membri o anche monocratico) di garanzia statutaria, regolamentare e di giurisdizione interna, che interpreta le norme statutarie e regolamentari e dà pareri vincolanti sulla loro corretta applicazione e dirime in prima istanza le controversie insorte tra soci, tra questi e gli organismi esecutivi, e fra gli organi sociali.

I componenti del Collegio dei garanti eleggono al loro interno un Presidente; non ricevono alcun emolumento o remunerazione, ma solo un rimborso delle spese sostenute in dipendenza della loro carica, secondo le stesse modalità previste per i componenti degli altri organi.

La carica di membro del Collegio è incompatibile con qualsiasi altra carica all'interno dell'Associazione.

Art. 13 Organo di controllo

L'Organo di controllo, anche monocratico, è nominato al ricorrere dei requisiti previsti dalla dall'art. 30, commi 2 - 3 - 4, del CTS.

I componenti dell'Organo di controllo possono essere, al massimo, cinque, ad essi si applica l'art. 2399 del Codice civile e devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

Il numero dei componenti verrà determinato dall'assemblea convocata per la sua nomina.

L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui al comma 1, art. 31 del CTS, la revisione legale dei conti. In tal caso l'Organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro. L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.

I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

La carica di membro dell'Organo di controllo è incompatibile con qualsiasi altra carica all'interno dell'Associazione.

Art. 14 Revisione legale dei conti

Se l'Organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dall'art. 31 del CTS, l'associazione deve nominare un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

Art. 15 Patrimonio

Il patrimonio dell'associazione – comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, avanzi di gestione ed altre entrate comunque denominate – è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Art. 16 Divieto di distribuzione degli utili

L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8 comma 2 del CTS. Inoltre ha l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità previste.

Art. 17 Risorse economiche

L'associazione può trarre le risorse economiche, necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento della propria attività, da fonti diverse, quali: quote associative, contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, contributi dell'Unione europea e di organismi internazionali, rendite patrimoniali, proventi da attività di raccolta fondi, proventi dalla cessione di beni e servizi agli associati ed ai terzi anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigiana, agricola svolta in maniera ausiliare e sussidiaria finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali, entrate derivanti da iniziative di promozione finalizzate al proprio finanziamento quali feste e sottoscrizioni anche a premi, nonché dalle attività diverse da quelle di interesse generale, di cui all'art. 6 del Codice del Terzo settore.

Per le attività di interesse generale prestate, l'associazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate.

Art. 18 Bilancio di esercizio

L'associazione deve redigere il bilancio di esercizio annuale e con decorrenza dal primo gennaio di ogni anno.

Esso è predisposto dal Consiglio direttivo, viene approvato dall'Assemblea entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il bilancio e depositato presso il RUNTS.

Il Consiglio direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all'art. 2, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

Art. 19 Bilancio sociale e informativa sociale

Qualora i ricavi, le rendite, i proventi o le entrate comunque denominate siano superiori a centomila euro annui, l'associazione deve pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di controllo ed ai dirigenti.

Se ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate siano superiori ad un milione di euro l'anno, l'associazione dovrà redigere il bilancio sociale che dovrà essere depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore e pubblicato sul suo sito internet.

Art. 20 Libri sociali

L'associazione deve tenere i seguenti libri:

- Libro dei soci, tenuto a cura del Consiglio direttivo;
- Registro dei volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale;
- Libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del Consiglio direttivo;

I soci hanno diritto di esaminare i suddetti libri associativi secondo le modalità stabilite dal Consiglio direttivo.

Art. 21 Volontari

I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.

Ai volontari possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio direttivo; sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

L'Associazione iscriverà i volontari in un apposito registro.

I soci volontari che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. 117/2017.

Art. 22 Lavoratori

L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, fatto comunque salvo quanto disposto dall'articolo 17, comma 5 del CTS, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell'attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari o al cinque per cento del numero degli associati.

Art. 23 Scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo

In caso di scioglimento dell'associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo del Registro unico nazionale del Terzo settore da quando sarà operativo, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo le disposizioni statutarie o da quanto deliberato dall'Assemblea convocata per lo scioglimento o, in mancanza di tale deliberazione, alla Fondazione Italia Sociale.

L'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori preferibilmente scelti tra i propri associati.

Art. 24 Rinvio

Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Decreto legislativo del 03/07/2017 n. 117 (Codice del Terzo settore) e dalle successive modifiche ed integrazioni, dal Codice civile e dalle altre normative vigenti in materia oltre che dai principi generali dell'ordinamento giuridico, purché compatibili.

Letto approvato e sottoscritto

Lahouab Bahie

Dona Raffaele



Ministero dell'Economia e delle Finanze
MARCA DA BOLLO
€16,00
SEDICI/00
Agenzia Entrate
00006799 0000E883 W1EKS001
00022525 14/12/2023 18:14:17
4578-00088 4EC4AD8F688AD0D8
IDENTIFICATIVO : 01220361876755

0 1 22 036187 675 5



Ministero dell'Economia e delle Finanze
MARCA DA BOLLO
€16,00
SEDICI/00
Agenzia Entrate
00006799 0000E883 W1EKS001
00022524 14/12/2023 18:14:11
4578-00088 7B2497C4F538A925
IDENTIFICATIVO : 01220361876766

0 1 22 036187 676 6



Ministero dell'Economia e delle Finanze
MARCA DA BOLLO
€16,00
SEDICI/00
Agenzia Entrate
00006799 0000E883 W1EKS001
00022523 14/12/2023 18:14:05
4578-00088 2D6424FFD88D68D0
IDENTIFICATIVO : 01220361876778

0 1 22 036187 677 8



Ministero dell'Economia e delle Finanze
MARCA DA BOLLO
€16,00
SEDICI/00
Agenzia Entrate
00006799 0000E883 W1EKS001
00022522 14/12/2023 18:13:59
4578-00088 1B0341A81EC01E35
IDENTIFICATIVO : 01220361876789

0 1 22 036187 678 9



Ministero dell'Economia e delle Finanze
MARCA DA BOLLO
€16,00
SEDICI/00
Agenzia Entrate
00006799 0000E883 W1EKS001
00022521 14/12/2023 18:13:53
4578-00088 8CB9DEDDCA58D6F5
IDENTIFICATIVO : 01220361876790

0 1 22 036187 679 0

